

STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO M. P. AGUSTO
AVV. CORRADO RESTA

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

ITP C.1

SI NOTIFICHI OGGI

21.04.2016

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Per i Sig.ri

1. **DINELLI DEBORAH**, nata a Lucca il 25/03/1983, C.F. DNLD RH83C65E715T
2. **GADALETA GIACOMO**, nato a Terlizzi (BA) il 16/11/1979, C.F. GDLGCM79S16L109B;
3. **GIORDANO ANNA**, nata a Nocera Inferiore (SA) il 27/12/1977, C.F. GRDNNA77T67F912J;
4. **MARINELLI FABIO**, nato a L'Aquila il 30/04/1985, C.F. MRNFBA85D30A345P;
5. **NOVELLO CAROLINA**, nata a Cariati (CS) il 05/02/1987, C.F. NVLCLN87B45B774L,
rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dagli Avv.ti Alberto Mario Pasquale Augusto, C.F. GST LRT 63D21 I467 W, PEC albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it, con studio in Genova nella Via Ruffini 7/5, e Corrado Resta, C.F. RST CRD 85B01 H052 R, PEC corrado.resta@ordineavvgenova.it, con studio in Genova nella Via Marina di Robilant, 2/3, entrambi del foro di Genova, fax 0105704877, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE,
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI DI

- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

A. Del **Bando di Concorso** emanato con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26.02.2016) nella parte in cui:

- **all'art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE** - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare *esclusivamente* il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei **docenti tecnico pratici (in sigla ITP) inseriti nelle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo per insegnare nella rispettiva classe di concorso, con oltre 36 mesi di servizio di insegnamento alle dipendenze del MIUR, ma non abilitati semplicemente perché il Ministero oggi convenuto ha escluso i docenti tecnico pratici dal percorso ordinamentale di abilitazione con i Tirocini Formativi Attivi (TFA) e, in più, ha fissato criteri illegittimi per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS).**
- **all'art. 4, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** - prescrive che "[...] i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, *esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione*", in quanto tale modalità di

presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

B. dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento, laddove interpretato nel senso dell'equivalenza semantica e giuridica del termine "*abilitazione*" e del termine "*idoneità*" e, dunque, nel senso che i docenti tecnici non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella C del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

del **diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare** al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, **in via principale per effetto dell'annullamento** degli atti impugnati **e, in subordine**, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti, la cui **specificazione condizione è illustrata nella tabella allegata in coda al testo del ricorso**, sono **insegnanti tecnico pratici (in sigla ITC)¹ inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto** e con **oltre 36 mesi di servizio** prestatato in virtù di un **titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella C del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e valido per la partecipazione**

¹ Gli ITC sono **docenti con competenze teorico-pratiche** ai quali è affidata la responsabilità in piena autonomia delle **attività didattiche che si svolgono nei laboratori**.

al concorso a cattedre ai sensi dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Più precisamente, l'art. 402 del Testo Unico in materia di Istruzione - **Requisiti generali di ammissione al concorso a cattedre** aveva stabilito che, "fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341", ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) **laurea** conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, **od abilitazione** valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, **tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.**

Nel caso degli insegnanti tecnico pratici, invero, ai sensi della **colonna 2 della Tabella C** del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, il diploma di istruzione secondaria superiore era titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto e valido per la partecipazione al concorso a cattedre.

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 - ossia il decreto che stabiliva le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. È stata, tuttavia, conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto. L'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, infatti, ha stabilito l'efficacia soltanto per il futuro (a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017) del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto.

*

L'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016, inoltre, ha espressamente stabilito che [...] Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella

C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...].

Il termine "idoneità all'insegnamento", riferito alle classi di concorso di cui alla Tabella C del DM del 30 gennaio 1998, non è sinonimo di "abilitazione", e sembra - invece - riferirsi alla idoneità del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella C del previgente DM n. 39/1998.

*

La validità del titolo di studio posseduto dai ricorrenti anche ai fini della partecipazione al concorso a cattedre, ai sensi della prima parte del citato art. 402, invero, era stata fissata "fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341", ossia fino al termine dell'ultimo anno dei corsi ordinari di abilitazione con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (per gli insegnanti della scuola primaria) e fino al termine dell'ultimo anno dei corsi ordinari di abilitazione con le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario - SSIS - (per gli insegnanti della scuola secondaria).

Senonché le SSIS, essendo scuole di specializzazione post Laurea, non furono mai attivate per gli insegnati in possesso di diploma di istruzione superiore, come gli insegnanti tecnico pratici.

Ciò significa che, durante il periodo di vigenza dei corsi SSIS, non è stato previsto alcun percorso ordinario di abilitazione per gli insegnati tecnico pratici.

Proprio per questa ragione, il concorso a cattedre bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012, all'art. 2, comma 4, aveva previsto che "Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39", ossia i candidati non abilitati ma in possesso di un titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi del ai sensi della colonna 2 della Tabella C annessa al Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998

Occorre, tuttavia, rilevare che il concorso a cattedre indetto con il DDG n. 82/2012 ha bandito dei posti per gli insegnanti tecnico pratici soltanto per la classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), con conseguente esclusione dalla selezione della classe di concorso dei ricorrenti, e ciò sebbene in tali discipline si registrino evidenti vuoti d'organico, con necessità di ricorrere a reiterati contratti a termine per coprire le cattedre vacanti.

*

Come è noto, l'accesso alle SSIS è stato sospeso, a partire dall'anno accademico 2008/2009 dall'art. 64, comma 4-ter, del D.L. 112/2008.

Le procedure di abilitazione ordinarie sono state riattivate soltanto nell'anno scolastico 2012/2013, con i corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) previsti dal DM 249/2010.

Ebbene, gli insegnanti tecnico pratici non hanno neppure potuto partecipare ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, sicché anche dopo il 2012, ossia dopo l'ultimo concorso a cattedre, non vi è stato alcun percorso di abilitazione ordinamentale per gli insegnanti tecnico-pratici.

*

Occorre, invero, aggiungere che il Decreto Ministeriale n. 81/13 ha previsto una sessione di abilitazione aperta a tutte le classi concorsuali, ma tale procedura di abilitazione speciale (in sigla PAS) è stata riservata soltanto a chi, entro l'anno scolastico 2011/2012, aveva maturato il requisito di servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno.

I ricorrenti, dunque, non hanno potuto partecipare neppure a questa procedura di abilitazione riservata perché nel 2013 non avevano svolto servizio in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno. Senonché, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4751 del 14/10/2015, ha ritenuto illegittimo proprio il requisito di servizio 180 giorni in tre anni scolastici in quanto *"nelle premesse del decreto ministeriale impugnato (d.m. n. 58 del 2013), recante l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, non risultano richiamate norme di fonte primaria o comunque idonee motivazioni alla base del diverso requisito di servizio richiesto, individuato (come sintetizzato nella parte in fatto della sentenza di primo grado) nel "precedente servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno"*.

I ricorrenti, dunque, non hanno neppure potuto partecipare a questa sessione di abilitazione speciale perché il MIUR, con il DM 81/2013, ha posto un requisito d'accesso ritenuto *contra legem* dalla Giustizia Amministrativa.

*

In sintesi, è possibile affermare, senza possibilità di alcuna smentita, che i ricorrenti, anche dopo il concorso del 2012, non sono stati messi in alcun modo nelle condizioni conseguire l'abilitazione

- perché il MIUR non ha previsto percorsi ordinamentali di abilitazione per gli insegnanti tecnico pratici,

- e perché i percorsi speciali di abilitazioni sono stati riservati ai soli docenti in possesso di un requisito di servizio dichiarato poi illegittimo dal Consiglio di Stato.

*

È, dunque, evidente che - non essendo mutati i presupposti fattuali dell'assenza di una procedura di abilitazione esperibile dai ricorrenti - in occasione del concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016 il MIUR avrebbe dovuto riproporre la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012; avrebbe, cioè, dovuto consentire la partecipazione alla procedura selettiva dei docenti tecnico pratici in possesso di idoneo titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, ossia dell'unico titolo di studio che questi insegnanti potevano conseguire.

*

Peraltro, occorrerà notare che i ricorrenti - in virtù del suddetto titolo valido per l'insegnamento richiesto - hanno superato la soglia temporale di 36 mesi di servizio e, per questo motivo, non potranno più ricevere proposte di stipula di contratti a tempo determinato da parte del Ministero resistente. L'art. 1, comma 131, l. n. 107/2015, infatti, ha previsto che «*A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi*».

Tale draconiana previsione normativa, invero, si riconnette alla **volontà del legislatore di inaugurare un nuovo corso del reclutamento** degli insegnanti della scuola pubblica **basato su regolari procedure concorsuali** anziché sullo scorrimento delle vecchie graduatorie per titoli.

Considerate tali premesse, dunque, per i precari della scuola come gli odierni ricorrenti, in possesso di un titolo ancora valido per accedere all'insegnamento, la partecipazione al concorso a cattedre bandito con il DDG n. 106 del 26 febbraio 2016 rappresenta l'estrema e unica possibilità non solo per la stabilizzazione del proprio posto di lavoro, ma anche per potere continuare a lavorare.

*

Alla luce di tali premesse, appare evidente che l'esclusione dei ricorrenti dal predetto concorso non potrebbe essere giustificata dall'apparente applicazione dell'art. 1, comma 110, della Legge 107/2015 a norma del quale "[...] alle procedure concorsuali per titoli ed esami,

di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, *esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...].*"

E ciò per almeno tre ragioni.

1. Perché l'accesso alle procedure concorsuali riservato agli abilitati era già previsto dall'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ma tale previsione normativa doveva (e deve) necessariamente essere raccordata con un regime derogatorio finalizzato alla salvaguardia dei docenti che non avevano potuto intraprendere alcun percorso di abilitazione. Ebbene, per i ricorrenti non è mai scattata la clausola di salvaguardia che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, aveva consentito ai soliti docenti Tecnico Pratici della classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia) di partecipare alla procedura selettiva con il titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.
2. Perché i precari con oltre 36 mesi di servizio, esclusi dalle procedure di stabilizzazione previste e attuate ai sensi della legge 107/2016 in quanto non inseriti nelle così dette graduatorie ad esaurimento, hanno maturato un titolo in senso lato abilitante alla partecipazione al concorso a cattedre, anche soltanto come strumento per sanare l'abuso perpetuato per oltre un decennio dal MIUR con la reiterata stipula di contratti a termine.
3. Perché i ricorrenti, in possesso di titolo valido per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C del decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 e di una esperienza di insegnamento di almeno 3 anni, possono considerarsi a tutti gli effetti in possesso di un titolo professionale abilitante ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, così come recepite nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e dal Decreto legislativo, 28/01/2016 n. 15.

I ricorrenti, dunque, intendono contestare l'esclusione dalla predetta procedura concorsuale degli aspiranti docenti in possesso di un titolo di Laurea valido per l'accesso all'insegnamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C del Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A. SUI REQUISITI DI AMMISSIONE

PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 297/1994 E DELL'ART. 4 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE 107/2015; FALSA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016; MANCATO COORDINAMENTO CON IL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DALLA PRIMA ALINEA DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO POTUTO ACCEDERE AD UNA PROCEDURA DI ABILITAZIONE ORDINAMENTALE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEI DIRITTI ACQUISITI, E DEI PRINCIPI ANCHE COMUNITARI DI AFFIDAMENTO E PROPORZIONALITÀ E DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990.

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR*.

Così come abbiamo già osservato in premessa, ancor prima dell'approvazione della legge n. 107/2015, già l'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento conseguita al termine dei corsi di studio universitari previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (cioè i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e i corsi di specializzazione universitari per la scuola secondaria - in sigla SSIS) rappresentava il titolo di accesso per il concorso a cattedre.

Senonché questa previsione normativa doveva necessariamente **raccordarsi** temporalmente **con la conclusione dei corsi ordinamentali di abilitazione** di Scienze di Formazione Primaria e delle SSIS.

E, infatti, **lo stesso art. 402 del T.U. prevedeva l'ultra vigenza dei vecchi titoli** di accesso alla procedura concorsuale **fino al termine dei suddetti corsi** di abilitazione.

Senonché **i corsi SSIS non furono mai attivati per i docenti tecnico pratici** e, dunque, **per gli ITP** la clausola della *validità ad tempus* dei vecchi titoli d'accesso alla procedura concorsuale ("fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341") era ancora valida quando è stato indetto il concorso a cattedre bandito con il DDG n. 82/2012.

Dopo la conclusione del concorso del 2012, i docenti tecnico pratici, come gli odierni ricorrenti, sono rimasti ancora una volta esclusi dai percorsi di abilitazione sia ordinamentali (il TFA non ha previsto posti da assegnare ai docenti ITP) che speciali (il PAS ha stabilito requisiti d'accesso che i ricorrenti non possedevano, e che poi si sono rivelati illegittimi alla luce della sentenza CdS n. 4751 del 14/10/2015).

Occorre ricordare, inoltre, che il concorso bandito nel 2012 non ha previsto posti da assegnare per le classi concorsuali dei ricorrenti.

Ciò significa che, PER LE CLASSI DI CONCORSO DEI RICORRENTI, IL PRIMO CONCORSO UTILE È QUELLO DEL 2016.

Ora, è evidente che il regime derogatorio - *ad tempus* - previsto dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e già recepita dall'art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012 può dirsi rispettata soltanto se TUTTI i docenti che non hanno potuto conseguire l'abilitazione possono partecipare al primo concorso a cattedra purché in possesso del titolo di accesso all'insegnamento richiesto.

La mancata previsione della clausola di salvaguardia nel bando del concorso indetto con il DDG 106/2016 determina dunque una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno potuto beneficiare del regime derogatorio in occasione del concorso a cattedre previsto dal D.D.G. 82/2012.

Poste queste premesse, appare evidente che la norma di cui all'art. 1, comma 110, della Legge n. 107/2015 (ossia la norma che richiede il possesso dell'abilitazione per la partecipazione al concorso a cattedre), per essere immune da censure di illegittimità costituzionale, deve essere raccordata con il regime derogatorio - *ad tempus* - previsto dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ossia con il meccanismo di salvaguardia per i docenti in possesso dei pregressi titoli di studio idonei per l'accesso al concorso, che non avrebbero potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione in tempi utili per la partecipazione alla prima procedura selettiva successiva al passaggio al sistema di abilitazione universitario.

*

A ciò si aggiunga che, per i ricorrenti che hanno partecipato alla selezione per le classi concorsuali in cui il numero dei docenti abilitati è insufficiente rispetto all'esigenza di assicurare una efficace procedura selettiva, emerge un ulteriore motivo di illegittimità del bando oggi impugnato. Infatti, per tali ricorrenti, il bando è illegittimo perché non ha

tenuto conto della **deroga disposta dall'art. 4 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, che consente la partecipazione al concorso a cattedre, anche dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione, "agli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione, di partecipare ... quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento"**.

L'applicazione di quest'ultima previsione normativa avrebbe consentito, dunque, di assicurare una soluzione all'attuale situazione di **carezza di abilitati nelle discipline bandite dal MIUR senza la previa attivazione di percorsi idoneativi ordinamentali**. Aver ritenuto inapplicabile tale disposizione, e riesce difficile cogliere la motivazione giuridica, esclude illegittimamente dal concorso a cattedre i docenti che per anni hanno garantito la continuità didattica in discipline prive di canali di abilitazione ordinari.

In contrario non pare possa certo eccepirsi che tale disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata dalla L. n. 107/2015 in quanto **l'art. 4 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, costituisce una norma speciale, per cui trova applicazione il principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali"**.

La giurisprudenza ha infatti rimarcato che "Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge." (così: Cassazione civile sez. III 6/06/2006, n. 13252, e in termini Cass. n. 7905/2005).

Ne può sottacersi che **implicita abrogazione** può parlarsi solo quando vi è una assoluta **incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle due disposizioni**, tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva; **nel caso di specie invece è ben possibile un coordinamento tra la l. n. 107/15 e il DI n. 460/98**. La giurisprudenza ha infatti chiarito che **"incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione** cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare

la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata" (così: **Cass. 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2502).**

*

Una diversa interpretazione della disposizione di legge sopra richiamata, tale da travolgere la clausola di salvaguardia anche per chi non ha potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione, determinerebbe la **chiara violazione del principio dell'affidamento**.

I ricorrenti, infatti, confidavano di possedere un titolo idoneo per la partecipazione al concorso a cattedre in base alla clausola di salvaguardia prevista dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per i docenti che non avrebbero potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione.

E, invero, **il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini**. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una **sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità»** (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso **la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»** (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, anche perché le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione dei ricorrenti al concorso a cattedre, non **lederebbero** soltanto **il principio di affidamento**, ma **confliggerebbero anche con il fondamentale canone di civiltà giuridica secondo il quale *ad impossibilia nemo tenetur***.

Come abbiamo già più volte osservato, infatti, i **ricorrenti non sono in possesso del titolo di abilitazione perché non hanno potuto partecipare né ai percorsi ordinari di abilitazione istituiti con le SSIS e, poi, con il TFA né ai Percorsi Speciali di Abilitazione.**

*

Alla luce di tali premesse, dunque, **se l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19**, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami **dovesse essere interpretato nel senso dell'equivalenza semantica del termine "abilitazione" e del termine "idoneità"** - e, dunque, nel senso che i docenti tecno pratici non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento, ai sensi della Tabella C del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016 - tale disposizione sarebbe del tutto illegittima.

Si osservi, infine, che queste stesse obiezioni sono state illustrate al MIUR dal **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** che, con **parere reso nell'adunanza del 7 gennaio 2016**, ha proprio evidenziato che *"per gli ITP, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato."*

SECONDO MOTIVO: INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DECLINATO SECONDO IL PARAMETRO INTERPOSTO DELL'OSSERVANZA DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (ARTT. 11 E 117 COST.), RISPETTO ALLO SCOPO DI ASSORBIRE IL PRECARIATO SCOLASTICO

ATTRAVERSO PROCEDURE CONCORSUALI (E, IN TAL MODO, RISPONDERE AI RILIEVI MOSSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA CON LA SENTENZA "MASCOLO").

Come abbiamo già detto, i ricorrenti sono attualmente **inseriti nelle graduatorie d'istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi temporanei**. In virtù di tale inserimento in graduatoria, sono stati per anni utilizzati per coprire vacanze d'organico del MIUR e, dunque, **hanno superato quella soglia di 36 mesi** di servizio alla quale il legislatore, **nel settore privato**, con la norma di cui **all'articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 368/2001**, fa conseguire la sanzione della costituzione di un rapporto di lavoro con presunzione *iuris et de iure* di stabilità dell'esigenza che ha determinato il conferimento dell'incarico temporaneo.

La soglia dei **3 anni di servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione**, inoltre, è prevista dal legislatore per individuare la **platea dei beneficiari delle procedure speciali di stabilizzazione**. L'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2013) e l'art. 4, comma 6, del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni con legge 30/10/2013, n. 125, infatti, disciplinano due diverse procedure speciali di reclutamento a favore del personale precario delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla **valorizzazione delle professionalità acquisite** e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine nel pubblico impiego.

In particolare, secondo l'art. 36, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico **con riserva dei posti**, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato **almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando**.

Il legislatore, invero, **con la legge 107/2015, ha avviato una procedura straordinaria di stabilizzazione dei precari della scuola, diversa da quella prevista dall'art. 36, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 in quanto non basata sul mero requisito dell'anzianità di servizio alle dipendenze del MIUR**.

I ricorrenti, invero, pur facendo parte integrante del così detto precariato storico - in quanto insegnanti inseriti nella graduatorie d'Istituto e con numerosi anni di servizio anche su

posti vacanti in organico di diritto - sono stati esclusi dal piano straordinario di immissione in ruolo varato con suddetta Legge n. 107/2015.

Questa esclusione dipende dal fatto che il Legislatore ha disposto la copertura di tutti i posti del nuovo organico dell'autonomia attingendo esclusivamente dalle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre e dalle graduatorie cosiddette "ad esaurimento", e ciò senza alcuna considerazione del requisito di servizio prestato alle dipendenze del MIUR.

Quanto ai docenti che, come i ricorrenti, avevano alle spalle un lungo periodo di precariato ma non erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, il percorso di stabilizzazione previsto dal legislatore consiste nella regolare indizione di procedure concorsuali per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico (v. art. 1, comma 109, della Legge 107/2015).

Il concorso a cattedre, nelle intenzioni del legislatore, rappresenta una risposta diretta alla sentenza resa il 26 novembre 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), in tema di abuso di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della docenza scolastica. E, invero, in tale sentenza (punto 111) si coglie una censura nei confronti della normativa nazionale, poiché quest'ultima «non riserva l'accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso», permettendo viceversa «l'immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione», qual è il caso dei docenti iscritti nelle Gae.

DUNQUE, IL LEGISLATORE, PER RISPONDERE AI RILIEVI MOSSI DALLA SENTENZA MASCOLO, HA PREVISTO IL CONCORSO PER ASSUMERE I DOCENTI. PROPRIO PER QUESTO NON PUÒ ATTRIBUIRSI ALLO STESSO LEGISLATORE LA VOLONTÀ DI ESCLUDERE DAL CONCORSO PROPRIO QUEI DOCENTI CHE, NON ESSENDO INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, NON HANNO ALCUNA CHANCE PER OTTENERE LA STABILIZZAZIONE DEL PROPRIO POSTO DI LAVORO SE NON LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA.

TERZO MOTIVO: CONSERVAZIONE DELLA VALIDITÀ DEI VECCHI TITOLI D'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER TUTTI GLI ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL DECRETO LEGISLATIVO, 28/01/2016, N. 15.

L'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale non dipende dall'assenza di un titolo idoneo all'insegnamento.

Il titolo di studio dei ricorrenti, infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C del decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie d'istituto docenti per il triennio 2014-2017), ha consentito l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica.

I ricorrenti, in virtù della proprio titolo di studio, ha già stipulato numerosi contratti di lavoro con il Ministero oggi resistente con conseguente prestazione di servizio di insegnamento nella Scuola Pubblica per un triennio.

Occorre osservare che l'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, stabilendo l'efficacia soltanto per il futuro del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto, ha mantenuto la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento (già stabiliti dalla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, così come richiamata dall' art. 3, comma 2, del DPR n.19/2016) per tutti gli aspiranti già inseriti nelle suddette graduatorie utilizzate per le supplenze anche su posti vacanti.

*

A ciò si aggiunga che i suddetti titoli di studio che danno accesso all'insegnamento sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "*professione regolamentata*" e, in relazione ad essa, trovano piena e completa applicazione le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Più precisamente, alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata è possibile affermare quanto segue:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il **possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione**

- regolamentata**, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di **"titolo di formazione"** e quindi di **"qualifica professionale"** utile all'esercizio della **"professione regolamentata"**;
 - I termini di **"abilitazione"** e/o **"idoneità"** non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di **"qualifica professionale"** adottata dalla normativa dell'Unione Europea;
 - Le **procedure definite "abilitanti"** dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di **"qualifica professionale"** adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una **"formazione regolamentata"** ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che **il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso** conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - Con **D.M. 30 gennaio 1998 n. 39** e sue successive modificazioni è stato definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il **valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente** e quindi, in applicazione della norma comunitaria, di **titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale"**. A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, ossia dei decreti che hanno disciplinato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali o titoli equipollenti) sono definiti quali **"possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto"**. Come abbiamo già detto, **il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, approvato con DPR n. 19/2016, ha abrogato il DM n. 39/1998, ma è stata conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.** L'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, infatti, ha stabilito l'efficacia soltanto *per il futuro* (a decorrere dall'anno

scolastico 2016/2017) del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto.

- Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;
- Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;
- In virtù di quanto sopra esposto, **gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.**

*

A ciò si aggiunga, infine, che, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, che norma e regola il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea ed il reciproco riconoscimento, qualsiasi esperienza professionale di durata per lo meno triennale è assimilata a "titolo formativo abilitante".

Ai sensi dell'art 3, comma 3, della direttiva 36/2005 del Consiglio e dell'art. 4, comma 5, Lett. c), del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 attuativo della direttiva medesima " È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo".

B. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA.

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO

L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato consegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure di assunzione attraverso la funzione disponibile sul portale online del MIUR perché il sistema telematico predisposto dall'amministrazione resistente non consentiva di dichiarare un titolo di accesso diverso dall'abilitazione.

I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata AR, e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del bando oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico consegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza"*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano

partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione dei ricorrenti dalle prove concorsuali che si svolgeranno a partire dal 28 Aprile c.a.

Dunque i ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure selettive.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub iudice*.

In proposito, il **CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2** (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che **l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.**

È stato così riaffermato il principio per cui **la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.**

CIÒ CHE IMPORTA È CHE SI GIUNGA AL MERITO RE ADHUC INTEGRA, IN MODO DA EVITARE IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE DEI RICORRENTI, CONSENTENDOGLI DI PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORSUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CON GLI ALTRI CONCORRENTI, ED A SCONGIURARE IL RISCHIO PER L'AMMINISTRAZIONE DI UNA INVALIDAZIONE TOTALE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a

dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, **l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".**

Per quanto dedotto

L'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO

EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

Tenuto conto che la domanda cautelare, per i ricorrenti (specificati in calce alla tabella) che dovranno sostenere gli esami entro il **23 Maggio 2016**, non può essere presentata nelle forme ordinarie in quanto la prima udienza utile per la discussione in Camera di Consiglio è prevista per il giorno **19 Maggio 2016** e l'**ordinanza cautelare sarà pubblicata successivamente**

VOGLIA

per i ricorrenti che dovranno sostenere gli esami entro il **23 Maggio 2016**, in attesa della **decisione cautelare collegiale da assumere nella prima camera di consiglio in calendario**, prevista per il giorno **19 Maggio 2016**, **disporre con decreto motivato l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale per cui è causa.**

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale per cui è causa

NEL MERITO

1. annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, previa eventuale declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza - e conseguente remissione alla Corte Costituzionale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per i motivi esposti nel ricorso.
2. In subordine condannare il convenuto Ministero al risarcimento in forma specifica con conseguente condanna del MIUR a considerare validamente prodotta la domanda dei ricorrenti di partecipazione alla procedura concorsuale.

SI ALLEGA TABELLA ESPLICATIVA DELLA POSIZIONE DEI RICORRENTI.

Nominativo	Classe di concorso di inserimento nelle graduatorie di istituto	Titolo di accesso all'insegnamento richiesto e alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 402 del testo unico	Disciplina per cui si intende concorrere	Regione in cui è stata presentata la domanda	Data di svolgimento della prova
NOVELLO CAROLINA	C200	DIPLOMA DI OTTICO titolo di accesso per la classe concorsuale B-07, conseguito presso: IPSIA ANNA MARIA BARLACCHI di CROTONE (KR) in data 14/07/2006	B-07	PIEMONTE	10/05/2016
GIORDANO ANNA	C070	DIPLOMA DI MATURITA' PROFESSIONALE PER DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA titolo di accesso per la classe concorsuale B-18, conseguito presso: ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COM. E TUR. "ISABELLA D'ESTE" di NAPOLI (NA) in data 19/06/1996	B-18	CAMPANIA	11/05/2016
DINELLI DEBORAH	C510	DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI ALBERGHIERI titolo di accesso per la classe concorsuale B-19, conseguito presso: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI di BARGA (LU) in data 16/07/2002	B-19	TOSCANA	23/05/2016

GADALETA GIACOMO	C320	DIPLOMA DI PERITO IN COSTRUZIONI AERONAUTICHE titolo di accesso per la classe concorsuale B-17, conseguito presso: I.T.I.S. L. DA VINCI di FOGGIA (FG) in data 17/07/1998	B-17	PUGLIA	28/05/2016
MARINELLI FABIO	C320	DIPLOMA DI PERITO MECCANICO CAPOTECNICO - SPECIALIZZAZIONE MECCANICA titolo di accesso per la classe concorsuale B-17, conseguito presso: ISTITUTO AMEDEO D'AOSTA di L'AQUILA (AQ) in data 03/07/2004	B-17	CAMPANIA	28/05/2016

I ricorrenti, pertanto, che dovranno sostenere gli esami entro il 23 Maggio 2016, e per i quali si chiede di disporre con decreto motivato l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale per cui è causa, sono i seguenti:

Dinelli Deborah, Giordano Anna, Novello Carolina

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvo iuris

Roma, li 20.04.2016

Avv. Alberto Mario Pasquale Agosto

Avv. Corrado Resta

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

2. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia** presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12